



Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Prot. n° 433
Del 19 marzo 2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI

Rilevato che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività giudiziaria" e del DPCM in data 8/3/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato adottato da questo Presidente della CTP di Cagliari il provvedimento 9 marzo 2020, previsto per il differimento urgente delle udienze per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto legge, applicabile, per quanto compatibile, anche alle Commissioni Tributarie, disponendo il rinvio d'ufficio a data da comunicare separatamente delle cause già fissate alle udienze fino al 22 marzo 2020, con riserva di ulteriori provvedimenti;

Che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, nel frattempo, il nuovo decreto legge n. 18 del 2020 il quale, con l'art. 83, comma 22, ha abrogato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020, per cui si devono ora applicare le nuove disposizioni di cui all'art. 83, per quanto compatibili con i giudizi tributari, secondo quanto confermato dal comma 21 della nuova disposizione;

Che le udienze già fissate davanti a questa Commissione Tributaria Provinciale fino al 15 aprile 2020 sono pertanto rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile che sarà stabilita dai Presidenti delle singole sezioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 e comunicata alle parti in tempo compatibile con il rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 546 del 1992;

Che non sussistono le condizioni per derogare, quanto ai giudizi tributari pendenti davanti a questa Commissione, al comma 1 dell'art. 83, poiché, anche con riguardo ai provvedimenti cautelari richiesti in sede di ricorso o separatamente, si deve dare atto della già disposta sospensione ex legge, in virtù degli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18 del 2020, non solo dei termini per gli atti impositivi degli Uffici tributari ma anche dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e degli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16; convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché degli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; cosicché, in linea di massima, non si ravvisano ragioni per individuare istanze cautelari la cui ritardata trattazione potrebbe arrecare grave nocumento alle parti, ferma restando la facoltà per le

parti di presentare telematicamente eventuali segnalazioni motivate di grave pregiudizio nel qual caso, sulla istanza, provvederà il Presidente della Commissione, ovvero, per le cause già iniziate, il Presidente della Sezione;

Che, quanto al periodo successivo, dal 16 aprile al 30 giugno - nel rispetto di un periodo "cuscinetto" necessario per consentire alle parti, quanto alle udienze pubbliche ed alle camere di consiglio non partecipate, successivamente alla scadenza della sospensione dei termini, di depositare documenti ovvero memorie e repliche -, saranno trattate le istanze di sospensione e le misure cautelari, nonché i procedimenti in camera di consiglio non partecipata e pure i procedimenti attribuibili, secondo il D. Lgs. n. 546 del 1992, alla udienza pubblica per cui i Presidenti delle Sezioni ravviseranno i requisiti della urgenza, anche a seguito della segnalazione delle parti, in numero tale da consentire che le parti non debbano stazionare se non per un tempo breve in attesa o nella sala di udienza, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, previa interlocuzione con il Presidente della Regione Sardegna e dell'Ordine degli Avvocati e dei commercialisti, già attivato dal Presidente della CTR Sardegna, secondo le seguenti linee - guida:

- Trattazione oraria delle singole cause, che sarà stabilita con la fissazione del ruolo di udienza;
- Considerato che non è possibile l'udienza a distanza per mancata attivazione da parte del Ministero delle Finanze della procedura onde renderla concretamente attuabile, celebrazione a porte chiuse anche delle udienze partecipate pubbliche, previo consenso delle parti, limitando la presenza al difensore della parte ed al rappresentante dell'ente impositore e / o dell'agente della riscossione;
- Separazione, in caso di eventuale attesa, dei presenti fra l'anticamera, la seconda aula di udienza e la sala giudici e rispetto della distanza di almeno un metro fra i giudici, il segretario di udienza e le parti presenti;

Che, quanto ai provvedimenti di cui al comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, assegnati ai capi degli uffici giudiziari, con riguardo alla limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; alla limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico, nonché alla regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento, non riguardanti strettamente la disciplina dell'udienza che spetta indubitabilmente alla Autorità Giudiziaria, dovrà provvedere il Ministero dell'Economia, sia perché non ha attivato alcuna interlocuzione con i capi degli uffici giudiziari tributari, sia per la diversa struttura della dirigenza amministrativa degli uffici giudiziari ordinari che non è compatibile con quella del Ministero delle Finanze presso il quale è incardinato per legge il personale amministrativo e che non ha mai disciplinato la materia quanto meno con norme secondarie;

P. Q. M.

DISPONE

il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 22 marzo - 15 aprile 2020, con fissazione della nuova udienza da parte dei Presidenti di Sezione, ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

il rinvio altresì delle udienze comprese nel periodo dal 16 aprile fino ai venti giorni liberi successivi per le udienze pubbliche e camerale, ove non risulti rinuncia ai termini di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del DLgs 546/92, onde consentire alle parti il deposito di documenti e memorie, con indicazione della nuova data di udienza, ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

per il successivo periodo, fino al 30 giugno 2020:

- la trattazione oraria delle singole cause che sarà stabilita con la fissazione del ruolo di udienza;
- la celebrazione a porte chiuse anche delle udienze partecipate, previo consenso delle parti, limitando la presenza al difensore della parte ed al rappresentante dell'ente impositore e / o dell'agente della riscossione;
- la separazione, in caso di eventuale attesa, dei presenti fra l'anticamera, la seconda aula di udienza e la sala giudici e il rispetto della distanza di almeno un metro fra i giudici, il segretario di udienza e le parti presenti.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutti i PS, VPS e giudici di questa Commissione, al Direttore amministrativo della CTP, al Presidente della CTR della Sardegna, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari, con invito ai difensori a fare pervenire eventuali istanze esclusivamente per via telematica e si pubblichi sul sito Internet di questa Commissione.

Cagliari, 19 marzo 2020

Il Presidente

Dott.ssa Grazia Corradini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93)